

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 5326 /14/11/2018 del 12 MARZO 2018 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo
servizio 8 – Spettacolo – attività musicali e teatrali
(rif. nota prot. 4371 del 08 febbraio 2018)

Oggetto: E.A.R. Teatro di Messina – Statuto e indennità Consiglio di Amministrazione –
Richiesta di Parere.

1. Con la nota in riferimento Codesto Dipartimento, premesso che in data 4 luglio 2017, è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente Autonomo Regionale (E.A.R.) "Teatro di Messina", chiede di sapere a partire da quando trovi applicazione la previsione, contenuta al comma 5 dell'articolo 12 del medesimo, ai sensi della quale *"il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione presteranno la propria attività a titolo gratuito per conformità alle procedure disciplinate dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, salvo l'eventuale rimborso spese"*.

Più precisamente, riproponendo un quesito posto dal sovrintendente dell'E.A.R., viene chiesto se la disposizione richiamata *"operi già per il CdA insediatosi lo scorso 19 giugno ed attualmente in carica o se avrà effetto solo dall'insediamento dell'Organo di Governo di questo Ente che subentrerà all'attuale"*.

Al riguardo viene specificato che l'E.A.R. "Teatro di Messina" è stato istituito con la Legge Regionale n. 4 del 10 Gennaio 1995 .

L'articolo 9, della stessa legge, detta disposizioni in merito alla nomina e composizione del CdA, rimettendo al Presidente della Regione la competenza a determinare il

[Handwritten signatures and initials]

compenso dei componenti.

Tale disposizione, viene precisato, è stata riprodotta nel primo Statuto dell'ente, adottato con delibera 77 del 27 maggio 1996 (cfr. art. 12 comma 4).

Con decreto assessoriale n. 17/Gab del 29 luglio 2016 è stata stabilita la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione dell'ente, in esecuzione della previsione normativa introdotta dall'art. 18, comma 7¹, della legge regionale n. 3 del 2016.

Il nuovo CdA (*insediatosi lo scorso 19 giugno ed attualmente in carica*), con deliberazione n. 1 del 04.07.2017, ha adottato il nuovo Statuto dell'E.A.R., approvato dal Dirigente Generale pro tempore con D.D.G. n. 2152/S8 del 13 settembre 2013.

Nel corpo del nuovo statuto è contenuta la disposizione sulla cui immediata applicabilità il Sovrintendente ha manifestato le perplessità sopra esposte.

Codesto Dipartimento è dell'avviso che al caso concreto vada applicata la disposizione contenuta nell'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016, secondo il quale *“ A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione di cui all'art. 1 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii. e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e ss.mm.ii.(...)”*

Per quanto sopra esposto, e ritenuto che modifiche sui trattamenti economici in corso potrebbero dar luogo a contenziosi, si chiede di conoscere l'avviso di questo ufficio.

2. Al fine di inquadrare la fattispecie oggetto di consultazione si premette quanto segue.

Con l'articolo 18 della legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016 sono state dettate disposizioni in materia di enti regionali.

In particolare con il primo comma del menzionato articolo è stato previsto che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge*

¹ Art. 18 comma 7 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3

“Il comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è sostituito dal seguente: “4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. (...)”

dall'applicazione della richiamata norma regionale, ma è stata liberamente introdotta dal CdA dell'ente in riferimento nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

Al riguardo si osserva che questo Ufficio è istituzionalmente tenuto a rendere pareri su quesiti interpretativi e/o applicativi relativi a norme regionali di fonte legislativa o regolamentare, e non anche a rendere indicazioni operative o ad effettuare approfondimenti su scelte la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione ascritti agli organi di amministrazione attiva.

Dalla delimitazione della suddetta competenza esula l'odierna richiesta di consultazione trattandosi, invero, di una regolamentazione autonomamente adottata dagli organi di un ente pubblico, sulla quale, pertanto, non vengono in rilievo dubbi interpretativi o applicativi di norme regionali.

Alla luce delle superiori considerazioni il richiesto parere non può essere reso.

IL FUNZIONARIO AVVOCATO

(Marina Miceli)
Marina Miceli

IL DIRIGENTE AVVOCATO

(Vitalba Vaccaro)
Vitalba Vaccaro



L'AVVOCATO GENERALE
(avv. Gianluigi M. Amico)

Gianluigi M. Amico

regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2², del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis³ del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 .”

A tale generale misura di contenimento della spesa pubblica viene posta una deroga nel secondo periodo dello stesso comma che così recita “ *La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici*”.

Appare evidente dalla lettura delle sopra riportate disposizioni che il legislatore regionale nel recepire le analoghe misure di contenimento di carattere generale previste dal legislatore nazionale, abbia - comunque - ritenuto di dovere introdurre, diverse ed ulteriori, ipotesi derogatorie rispetto a quelle già declinate a livello nazionale.

Orbene, oltre alle ipotesi nominativamente previste dalla norma, la deroga al regime generale della gratuità degli incarichi (di partecipazione ad organi collegiali) vale anche per tutti gli enti inclusi nell'allegato 1, parte A , della stessa legge.

Tra tali enti figura anche l'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina .

Ne deriva che la disposizione statutaria, oggetto della odierna consultazione, non discende

² Art. 6 comma 2 decreto legge 31 maggio 2010 n. 78

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

³ Articolo 35 comma 2 bis decreto- legge 9 febbraio 2012.

“2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.”